
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Utilizzo di campioni biologici al fine dell'accertamento del rapporto di filiazione da parte del CTU: quando è necessaria la presenza dei consulenti di parte?

In tema di utilizzo di campioni biologici al fine dell'accertamento del rapporto di filiazione tra due soggetti, avvenuta da parte del consulente tecnico d'ufficio l'acquisizione dei dati, vale a dire il prelievo dei campioni biologici, in presenza dei consulenti di parte, va osservato che la successiva attività di elaborazione non può ricondursi alle attività alle quali gli stessi hanno diritto di assistere. Difatti, in materia di consulenza tecnica, non rientrano fra le vere e proprie operazioni tecniche per le quali è previsto l'intervento delle parti le attività meramente valutative che il consulente compie allo scopo di enucleare e coordinare, sulla base dei dati acquisiti, gli elementi di giudizio.

Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 15.12.2014, n. 26276

...omissis...

2 - Con il primo motivo si denuncia la nullità "della sentenza" perché fondata su una consulenza tecnica d'ufficio effettuata con violazione delle regole del contraddittorio.

Affermano i ricorrenti che il consulente tecnico d'ufficio nominato nel primo grado del giudizio, avrebbe, nel corso di un supplemento di indagine peritale (consistente nell'estensione delle indagini anche al patrimonio genetico delle madri delle persone inizialmente considerate), utilizzato anche marcatori diversi rispetto a quelli originari, così utilizzando una metodologia diversa da quella concordata con il consulente della parte B. e dati prelevati in assenza del contraddittorio con gli altri consulenti.

2.1 - La seconda censura prospetta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti decisivi della controversia: la corte territoriale avrebbe aderito, senza fornire una valida giustificazione, alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, pur a fronte di specifiche critiche avanzate dai consulenti tecnici di parte.

2.2 - Con il terzo mezzo viene denunciata motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione al mancato ricorso al confronto diretto del patrimonio genetico di B.R., previa riesumazione del suo cadavere, con quello dell'intimata.

3 - Il primo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.

3.1 - Sotto il primo profilo deve porsi in evidenza che i ricorrenti da un lato criticano l'operato del consulente tecnico d'ufficio riferendosi indifferentemente alle valutazioni operate dal giudice di primo grado e dalla corte d'appello, dall'altro omettono di trascrivere i quesiti posti a detto ausiliario, così impedendo una verifica circa i limiti dell'incarico conferitogli.

3.2 - La questione, così come proposta, è incentrata sul supplemento di indagini peritali che ha coinvolto anche vvvvvv la violazione del principio del contraddittorio consisterebbe nell'estrazione di ulteriori marcatori utilizzando i campioni biologici prelevati sia inizialmente a vvvv che alle loro madri.

La decisione impugnata contiene specifici elementi di natura fattuale circa lo svolgimento, anche sotto l'aspetto diacronico, delle operazioni peritali, che non risulta in alcun modo contestato: per quanto qui rileva, deve sottolinearsi che tutte le operazioni di prelievo dei campioni si erano svolte alla presenza del consulente di fiducia dei ricorrenti, prof. vvvv., al quale, come, del resto, all'altro tecnico di parte, erano stati consegnati i tamponi biologici, relativi a tutti i prelievi, "per l'effettuazione di analisi di laboratorio indipendenti". In data 3 aprile 2009, nel corso di una riunione tenutasi nei laboratori dell'Istituto di medicina legale dell'Università di Torino, il dott. vv. aveva illustrato ai consulenti di parte le proprie conclusioni "riguardo all'indice di paternità e di probabilità di paternità condivisa di vvvvvv consegnando loro "una tabella sintetica contenente elencante i genotipi ottenuti per le signore vvvvvv i relativi elettroferogrammi in esteso; indicazioni scritte riguardanti le metodiche analitiche biomolecolari statistiche impiegate". In altri termini, il consulente tecnico d'ufficio ha utilizzato esclusivamente i campioni prelevati in presenza degli altri tecnici e, nell'eseguire le indagini suppletive affidategli, si è avvalso - senza che al riguardo siano state dedotte specifiche limitazioni inerenti

all'incarico ricevuto - di un metodo di ricerca più ampio, ponendo i risultati a disposizione dei consulenti di parte, i quali, come si legge nella sentenza impugnata, "avrebbero inviato proprie eventuali osservazioni mediante posta elettronica entro la data del 15 aprile 2009". Posto che non può essere seriamente posta in discussione la possibilità di svolgere in maniera autonoma le analisi di laboratorio e l'elaborazione statistica dei dati, correttamente la corte territoriale ha escluso che vi sia stata violazione del principio del contraddittorio, in quanto ciascun consulente di parte - in possesso di campioni biologici identici a quelli utilizzati dal dott. vvvvvvvv. - era in grado di verificare ed eventualmente confutare le conclusioni dallo stesso raggiunte, delle quali era stato analiticamente edotto nella menzionata riunione del 15 aprile 2009.

Deve ribadirsi che l'acquisizione dei dati, vale a dire il prelievo dei campioni biologici, risulta avvenuta, in relazione a tutte le persone considerate, sempre in presenza dei consulenti di parte; la successiva elaborazione ad opera del dott. R. dei dati stessi, identici a quelli consegnati ai tecnici di parte, non può ricondursi alle attività alle quali gli stessi hanno diritto di assistere. In proposito questa Corte ha già affermato che, in materia di consulenza tecnica, non rientrano fra le vere e proprie operazioni tecniche per le quali è previsto l'intervento delle parti le attività meramente valutative che il consulente compie allo scopo di enucleare e coordinare, sulla base dei dati acquisiti, gli elementi di giudizio (Cass., 9 agosto 1973, n. 2297).

Né può ritenersi che la decisione di utilizzare, nel corso del supplemento peritale, un metodo di indagine di più ampia portata, possa costituire un vizio del sub-procedimento: premesso che non risultano limitazioni derivanti dall'incarico affidato dal giudice, e che l'elaborazione di campioni identici a quelli in possesso dei consulenti di parte rendeva l'operazione compiutamente verificabile, deve rimarcarsi che la scelta dei mezzi e dei metodi di accertamento è affidata al giudizio professionale del consulente tecnico d'ufficio (Cass., 30 luglio 2002, n. 11297): di certo non può predicarsi la violazione del principio del contraddittorio, come in sostanza affermano i ricorrenti, per non aver il consulente tecnico d'ufficio ottenuto l'assenso preventivo dei consulenti di parte.

Ove poi si ponga mente alle scansioni procedurali previste dall'art. 195 cod. proc. civ., comma 3, come sostituito dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 5, (intese proprio a disciplinare il rispetto del principio del contraddittorio nella consulenza tecnica d'ufficio e non applicabili, *ratione temporis*, nel presente procedimento), deve constatarsi che nella specie l'esposizione del metodo di ricerca e l'anticipazione delle proprie conclusioni, da parte del dott. R., nel corso di una riunione con i consulenti di parte tenutasi prima della redazione della relazione, con la previsione di un termine per presentare eventuali osservazioni, costituisce un'applicazione ante litteram, del tutto efficace e concretamente non lesiva del principio del contraddittorio, delle richiamate disposizioni.

4 - Il secondo motivo è, sotto vari profili, inammissibile.

Deve in primo luogo rilevarsi che la critica alla sentenza impugnata, consistente nell'omessa valutazione delle osservazioni dei consulenti di parte alle conclusioni raggiunte dal vvvv non trova alcun riscontro in specifici motivi di impugnazione alla decisione di primo grado. Ed invero nel ricorso si

riproducono le osservazioni svolte dai consulenti di parte, ma non si indica, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, quali specifiche critiche alla decisione di primo grado siano state mosse - in parte qua - con l'atto di appello, sostenendosi che la "Corte di appello di Torino non minimamente spiegato le ragioni per le quali abbia inteso aderire alle tesi del CTU", e che "la Corte di appello di Torino (così come del resto aveva fatto il Tribunale di Asti) si è sottratta la dovere di esporre le ragioni che la hanno indotta a ritenere infondate le seguenti specifiche, puntuali e circostanziate argomentazioni critiche dei tecnici di vvvvvvvv

Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio d'appello rimangono estranee al dibattito processuale le considerazioni critiche, mosse dalla parte al consulente tecnico d'ufficio sulla base delle osservazioni del proprio consulente, che non siano state trasfuse in specifici motivi di impugnazione della sentenza, formulati nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 342 cod. proc. civ., dovendosi le argomentazioni critiche dell'appellante contrapporre non alla relazione di perizia espletata in primo grado, ma al fondamento logico-giuridico su cui è fondata del decisione impugnata (Cass., 12 febbraio 2013, n. 3302; Cass., 17 dicembre 2010, n. 25588).

4.1 - A quanto è dato comprendere, poi, le critiche riguarderebbero il secondo elaborato, riguardante l'estensione delle indagini, trascurandosi il dato, di certo significativo, che già le prime risultanze peritali deponevano nel senso della sussistenza del rapporto di filiazione.

5 - Il riferimento, contenuto nell'ultima censura, all'omesso esame diretto del patrimonio genetico di vvv non solo confligge con il convincimento, adeguatamente motivato, della corte territoriale circa la validità delle risultanze basate sui campioni biologici di stretti congiunti del preteso genitore (cfr. Cass., 22 gennaio 2014, n. 1279), ma introduce un tema, quale la valutazione discrezionale del giudice del merito di procedere a indagini peritali suppletive, insindacabile in questa sede di legittimità (Cass., 14 novembre 2008, n. 27247; Cass. m 29 maggio 2008, n. 14462; Cass., 3 aprile 2007, n. 8355), soprattutto quando, come nella specie, il giudice di merito abbia fornito una congrua motivazione circa le proprie valutazioni al riguardo.

6 - Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 5 giugno 2014.